

4. In caso di risposta affermativa alla seconda questione sub a) o sub c) e di risposta negativa alla terza questione sub a) o sub b): se l'articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 531/2012 in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione n. 2016/2286, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, debba essere interpretato nel senso che il prezzo complessivo al dettaglio nazionale della tariffa di telefonia mobile debba essere considerato ai fini del calcolo anche di quel volume che debba essere messo a disposizione del cliente in roaming nell'ambito di una «fair use policy» relativa esclusivamente all'opzione tariffaria di per sé considerata.

(¹) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU 2012, L 172, pag. 10).

(²) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU 2016, L 344, pag. 46).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 28 novembre 2019 — L / Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

(Causa C-869/19)

(2020/C 87/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: L

Convenuto: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (¹) osti all'applicazione dei principi procedurali del dispositivo, di congruenza e del divieto della reformatio in peius, che impediscono al giudice adito con un ricorso proposto dalla banca avverso una sentenza che ha limitato nel tempo la restituzione delle somme indebitamente pagate dal consumatore in ragione di una «clausola di tasso minimo» dichiarata nulla, di ordinare il rimborso integrale di tali somme e quindi di peggiorare la posizione del ricorrente, per il motivo che tale limitazione non è stata impugnata dal consumatore.

(¹) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Germania) il 29 novembre 2019 — Deutsche Umwelthilfe e. V. / Repubblica federale di Germania

(Causa C-873/19)

(2020/C 87/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe e. V.

Resistente: Repubblica federale di Germania

con l'intervento di: Volkswagen AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ⁽¹⁾, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che, in linea di principio, le associazioni ambientaliste sono legittimate ad impugnare in via giurisdizionale un provvedimento con il quale sia consentita la produzione di veicoli diesel dotati di impianti di manipolazione — eventualmente in violazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ⁽²⁾.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:
 - a) Se l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo debba essere interpretato nel senso che, con riguardo alla questione della necessità di un impianto di manipolazione ai fini della protezione del motore da danni o avarie e del funzionamento sicuro dei veicoli, sia determinante, in linea di principio, lo stato dell'arte della tecnologia ovvero quanto sia tecnicamente realizzabile al momento del rilascio dell'omologazione CE.
 - b) Se, oltre allo stato dell'arte della tecnologia, debbano essere prese in considerazione altre circostanze che possono determinare la liceità di un impianto di manipolazione, anche se, valutato soltanto alla luce del rispettivo stato dell'arte attuale della tecnologia, non si giustificerebbe «per la necessità» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2005, L 124, pag. 1).

⁽²⁾ GU 2007, L 171, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 3 dicembre 2019 — VZ e a. / Eurowings GmbH

(Causa C-880/19)

(2020/C 87/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: VZ e a.

Resistente: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che il volo alternativo ivi indicato, il quale consente al passeggero di partire non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto, debba aver luogo dallo stesso punto di partenza del collegamento aereo prenotato ovvero se sia invece ipotizzabile una partenza da un aeroporto diverso.